



COMUNE DI PIOBESI TORINESE
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI
Artt. 22-26-27 del Codice della Strada
ed art. 46 relativo regolamento d'esecuzione

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 novembre 2017

INDICE

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento
- Art. 2 - Passi e accessi carrabili
- Art. 3 - Regime autorizzatorio
- Art. 4 - Competenza al rilascio delle autorizzazioni
- Art. 5 - Presentazione della domanda al Comune
- Art. 6 - Rilascio o diniego dell'autorizzazione
- Art. 7 - Consegna del cartello e oneri a carico del richiedente
- Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile
- Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà
- Art. 10 - Strade private aperte al pubblico transito
- Art. 11 ó Tassa
- Art. 12 - Sanzioni
- Art. 13 - Norme di rinvio
- Art. 14 - Entrata in vigore
- Allegato A ó Scheda tecnica
- Allegato B ó Domanda
- Allegato C - Autorizzazione

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi passi e accessi carrabili, nonché per la regolarizzazione dei passi e degli accessi preesistenti all'entrata in vigore del Regolamento, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. Al regolamento è allegata una scheda tecnica al fine di agevolarne gli aspetti interpretativi ed applicativi.

Art. 2 - Passi e accessi carrabili

1. Si considera passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sul marciapiede o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Quando non sussistono le caratteristiche di cui al comma precedente, l'apertura è definita "accesso" ed il divieto di sosta nella zona antistante con posizionamento del relativo segnale è subordinato a espressa richiesta del proprietario.
3. La distinzione fra passo carrabile ed accesso carrabile permette di individuare agevolmente i passi sui quali è obbligatoria l'apposizione del cartello segnaletico e gli accessi sui quali l'apposizione è subordinata ad espressa richiesta del proprietario.

Art. 3 - Regime autorizzatorio

1. La formazione di nuovi passi ed eccessi carrabili, ai sensi dell'art. 22 del Codice della strada, è soggetta ad autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
2. Sulle strade di proprietà comunale l'apertura di nuovi passi ed accessi carrabili e le trasformazioni o variazioni a quelli esistenti sono soggette al rilascio di una preventiva autorizzazione del Comune.
3. I passi e gli accessi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere regolarizzati in conformità a quanto previsto dal precedente art. 2.
4. L'autorizzazione di cui al presente Regolamento articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.
5. Per le strade non comunali, comprese nel centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92, ferma restando la competenza al Comune per il rilascio dell'autorizzazione, occorrerà comunque acquisire preventivamente il nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
6. Per le autorizzazioni non rientranti nel comma precedente le relative richieste dovranno essere inoltrate alle competenti Amministrazioni (Città Metropolitana di Torino).
7. Per i passi carrabili di nuova formazione, qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla stessa, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste al comma 2 art. 46 D.P.R. 495/92, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà.
8. L'eventuale cancello a protezione proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso.
9. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati

sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.

10. E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Art. 4 - Competenza al rilascio delle autorizzazioni

1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione è il Servizio Sportello Unico Edilizia che vi provvede, verificato il rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, dopo aver acquisito il parere di competenza del Comando di Polizia Locale, per la verifica delle condizioni di cui al comma 2 art. 46 D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento, e previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada, per le strade non comunali comprese in centro abitato.
2. Il Servizio di Polizia Locale esercita la funzione di controllo attribuita dal Codice della Strada.

Art. 5 - Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda di autorizzazione per la realizzazione di nuovi passi ed accessi carrabili e per la regolarizzazione e variazione di quelli esistenti deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, allegando una planimetria dove sia riportata la posizione del passo e/o accesso carrabile di che trattasi con individuazione degli elementi essenziali, compreso l'indicazione della larghezza del passo.
2. In caso di passi carrabili ed accessi inseriti in domande di permesso di costruire, la domanda di cui al comma precedente non dovrà essere presentata ed il permesso di costruire costituisce titolo giuridico per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione dei passi ed accessi carrabili risultanti dal progetto approvato.
3. La domanda per ottenere il rilascio del cartello segnaletico da apporre sui passi e sugli accessi preesistenti deve essere presentata all'Ufficio Protocollo e deve riportare i dati anagrafici del richiedente, l'ubicazione del passo o accesso carrabile, gli estremi del provvedimento abilitativi edilizio nel quale era previsto il passo, l'apertura in metri quadrati lineari e l'epoca di realizzazione del medesimo.
4. Si considerano autorizzati i passi carrabili e gli eccessi esistenti e realizzati alla data 22/02/1982, in quanto il Comune di Piobesi Torinese a tale data era sprovvisto di strumento urbanistico, fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione tramite installazione dell'apposito cartello segnaletico di cui all'art. 2 comma 1.
5. I passi carrabili e gli accessi esistenti e realizzati nel periodo tra il 22/02/1982 e l'entrata in vigore del presente Regolamento, si considerano autorizzati in presenza di titolo abilitativo edilizio, e solo in casi eccezionali e per manifeste situazioni di particolare pericolo, saranno prescritte disposizioni di adattamento alle nuove norme.
6. I passi carrabili e gli accessi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, ma in assenza di specifica autorizzazione, potranno essere mantenuti a condizione che non creino pregiudizio e non siano da ostacolo e pericolo alla privata e pubblica incolumità.

Art. 6 - Rilascio o diniego dell'autorizzazione

1. Per la regolarizzazione dei passi ed accessi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore

del presente Regolamento e per l'apertura di nuovi e/o modifica di quelli esistenti, il Servizio di Sportello Unico Edilizia provvede all'istruttoria delle domande, valutandone la rispondenza ai requisiti del Regolamento stesso e delle leggi in materia.

2. L'autorizzazione dovrà indicare le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.
3. Il relativo procedimento deve essere concluso, mediante espresso provvedimento di autorizzazione o di diniego, nel termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.
4. Per le istanze relative a strade non comunali comprese nel centro abitato il termine di cui sopra è sospeso nel periodo intercorrente tra la domanda e l'acquisizione del nulla osta dell'Ente proprietario.
5. Il termine per la conclusione del procedimento potrà essere sospeso, una sola volta, nel caso in cui l'Ufficio competente dovrà acquisire dall'interessato elementi istruttori mancanti nella relativa domanda, e riprenderà a decorrere nuovamente dal momento della risposta o acquisizione della documentazione integrativa completa.
6. In caso di diniego sono comunicati all'interessato, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
7. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7 - Consegna del cartello e oneri a carico del richiedente

1. Il proprietario del passo o accesso carrabile autorizzato ai sensi del precedente art. 6, sussistendo le condizioni previste dall'art. 2, richiede il cartello di cui alla figura II. 78 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, presentando apposita domanda.
2. Il richiedente è tenuto a versare al Comune, all'atto della consegna del cartello, una somma di denaro a titolo di rimborso spese, comprendenti il costo del cartello segnaletico e le spese dell'istruttoria, definita con atto formale della Giunta Comunale.

Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo e ogni accesso per il quale vi sia stata richiesta di installazione del cartello ai sensi dell'art. 2, deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa, fornito dal Comune, secondo quanto disposto dal precedente art.7.
2. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza, in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,50 e 2,50 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità.
3. Presso il Servizio di Sportello Unico Edilizia è conservato un registro riportante il numero progressivo dei passi carrabili autorizzati, riprodotto sui cartelli segnaletici rilasciati.

Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 10 - Strade private aperte al pubblico transito

1. I passi e gli accessi carrabili insistenti sulle strade private aperte al pubblico transito sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettere e) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 11 - Tassa

1. I passi carrai non sono assoggettati al pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.).

Art. 12 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato si applicano le disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, con particolare riferimento all'art. 22 comma 11 del D.Lgs. 285/92.

Art. 13 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle altre norme di Legge o di Regolamento applicabili in materia, con particolare riferimento agli artt. 22-26-27-39 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 ed agli artt. 46-120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P. R. 495/92.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO A Scheda tecnica

1.

FATTISPECIE: Nuova costruzione di immobile con presenza di un passo carrabile, caratterizzato cioè da apposito intervallo lasciato sul marciapiede o da modifiche visibili del piano stradale.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: Nella domanda di permesso di costruire sarà inserito il passo carrabile. Ottenuto il permesso di costruire (che avrà altresì valore di autorizzazione per la costruzione del passo carrabile risultante dal progetto approvato) il proprietario inoltrerà domanda per la consegna del cartello segnaletico che verrà fornito contestualmente al pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso spese.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE: La rispondenza dei requisiti previsti dal Regolamento verrà valutata nel contesto complessivo del progetto da approvarsi dal Servizio Sportello Unico Edilizia, che curerà altresì l'acquisizione dei pareri necessari.

NB: In caso di più passi carrabili per singolo immobile la procedura non cambia, prevedendo l'inoltro di tante domande e la conseguente consegna di tanti cartelli quanti sono i passi autorizzati.

2.

FATTISPECIE: Nuova costruzione di immobile con presenza di un accesso, che si differenzia dal passo carrabile per l'assenza di intervalli lasciati nel marciapiede o comunque per l'assenza di modifiche visibili al piano stradale (cd. accessi "a raso").

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: Nella domanda di permesso di costruire sarà inserito l'accesso carrabile. Ottenuto il permesso di costruire (che avrà altresì valore di autorizzazione per la costruzione dell'accesso carrabile risultante dal progetto approvato) il proprietario, solo se intenderà far valere il divieto di sosta nell'area dinanzi all'accesso, inoltrerà domanda per la consegna del cartello segnaletico che verrà fornito contestualmente al pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso spese.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE: La rispondenza dei requisiti previsti dal Regolamento verrà valutata nel contesto complessivo del progetto da approvarsi dal Servizio Sportello Unico Edilizia, che curerà altresì l'acquisizione dei pareri necessari.

3.

FATTISPECIE: Nuova costruzione di immobile con presenza di uno o più passi carrabili, caratterizzati da appositi intervalli lasciati sul marciapiede o da modifiche visibili del piano stradale e uno o più accessi a raso.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: Nella domanda di permesso di costruire saranno inseriti i passi e gli accessi. Ottenuto il permesso di costruire (che avrà altresì valore di autorizzazione per la costruzione dei passi carrabili e degli accessi risultanti dal progetto approvato) il proprietario, inoltrerà tante domande quanti sono i passi carrabili autorizzati e tante domande quanti sono gli accessi dinanzi ai quali intende far valere il divieto di sosta e quindi apporre il relativo cartello segnaletico.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE: La rispondenza dei requisiti previsti dal Regolamento verrà valutata nel contesto complessivo del progetto da approvarsi dal Servizio Sportello Unico Edilizia, che curerà altresì l'acquisizione dei pareri necessari.

4.

FATTISPECIE: Immobile esistente per il quale si intende aprire un nuovo passo carrabile o accesso.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: Il proprietario dovrà presentare la domanda al Servizio Sportello Unico Edilizia, allegando la documentazione richiesta per il permesso di costruire e/o S.C.I.A. Ottenuto il permesso di costruire o decorsi i termini se trattasi di segnalazione certificata di inizio attività dovrà presentare domanda per la consegna del cartello segnaletico, obbligatoria se trattasi di passo carrabile e facoltativa se trattasi di accesso.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE: La rispondenza dei requisiti previsti dal Regolamento verrà valutata nel contesto complessivo del progetto da approvarsi e/o esaminarsi in caso di S.C.I. A. dal Servizio Sportello Unico Edilizia, che curerà altresì l'acquisizione dei pareri necessari.

5.

FATTISPECIE: Immobile esistente con passi carrabili o accessi già realizzati alla data del 22/02/1982.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: I passi e gli accessi di cui sopra si considerano autorizzati (ai sensi art. 5, comma 4 del Regolamento); il titolare deve regolarizzare i passi carrabili con richiesta e apposizione del cartello; per gli accessi è facoltà del titolare, se interessato, richiedere il cartello secondo le modalità già indicate.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE: L'istruttoria per la verifica delle autocertificazioni (Allegato D) è di competenza del Servizio Sportello Unico Edilizia, che provvederà al ritiro delle domande per la consegna del cartello segnaletico ed alla fornitura degli stessi da apporre sui passi carrabili e delle eventuali domande per la consegna dei cartelli da apporre sugli accessi.

6.

FATTISPECIE: Immobile esistente con passi carrabili o accessi realizzati nel periodo tra il 22/02/1982 e la data di entrata in vigore del Regolamento.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: I passi e gli accessi di cui sopra si considerano autorizzati in presenza di titolo autorizzatorio (autonomo o nel contesto di un titolo edilizio quale autorizzazione/concessione/D.I.A./S.C.I.A/permesso di costruire/condono); il titolare deve regolarizzare i passi carrabili con richiesta e apposizione del cartello; per gli accessi è facoltà del titolare, se interessato, richiedere il cartello secondo la modalità già indicate.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE: L'istruttoria per la verifica delle autocertificazioni (Allegato D) è di competenza del Servizio Sportello Unico Edilizia, che provvederà al ritiro delle domande per la consegna del cartello segnaletico ed alla fornitura degli stessi da apporre sui passi carrabili e delle eventuali domande per la consegna dei cartelli da apporre sugli accessi.

ALLEGATO 0B0

DOMANDA per la regolarizzazione/variazione/apertura passi ed accessi carrabili e fornitura di cartello segnaletico

Al Comune di PIOBESI TORINESE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (Prov. ___) il _____, residente in _____, via _____, n. _____, codice fiscale _____, in qualità di _____, a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti,

CHIEDE

Ai sensi del Codice della Strada, del relativo Regolamento d'esecuzione e del Regolamento Comunale dei passi carrabili, l'autorizzazione per il passo/accesso carrabile sito in Piobesi Torinese, via/piazza _____ al n. _____, della larghezza di mt. _____ e la fornitura del cartello di cui all'art. 120 del D.P.R. 495/92 ed art. 7 Regolamento Comunale da apporsi sul medesimo.

A tal fine, il sottoscritto rende la seguente dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, previste per il caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento adottato in base ad una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e

DICHIARA

Che il passo/accesso carrabile per il quale si chiede l'autorizzazione e la fornitura del cartello segnaletico:

- È stato realizzato precedentemente al 22/02/1982;
- È stato realizzato nel periodo tra il 22/02/1982 ed il _____ e per lo stesso è stato rilasciato titolo abilitativo edilizio _____ n. _____ in data _____;
- È relativo a nuova apertura e/o variazione di cui al permesso di costruire/ D.I.A./S.C.I.A. n. _____ del _____;
- È stato autorizzato dall'Ente proprietario della strada con provvedimento n. _____ del _____;

Il sottoscritto si impegna fin d'ora ad osservare tutte le prescrizioni che verranno stabilite dall'Autorità Comunale.

Allega alla presente istanza:

- Planimetria dove è riportata la posizione nella quale si chiede il mantenimento/apertura/variazione del passo/accesso carrabile ed individuazione degli elementi essenziali, quali l'indicazione della larghezza del passo/accesso carrabile;
- Ricevuta di avvenuto versamento di Euro _____, effettuato presso la Tesoreria Comunale o sul conto corrente postale n. 30919104, a titolo di rimborso spese, comprendente il costo del cartello segnaletico e le spese di istruttoria.

_____, lì _____

In fede

N.B.: Allegare fotocopia della carta di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 5C6

AUTORIZZAZIONE per la regolarizzazione/variazione/apertura passi ed accessi carrabili

N. _____



COMUNE DI PIOBESI TORINESE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Vista la richiesta del Sig. _____, nato a _____ (___) il _____, residente in _____, via _____, n. _____, C.F. _____, presentata in data _____, prot. n. _____ e la documentazione allegata, tendente ad ottenere:

- o La regolarizzazione di passo e/o accesso carrabile realizzato antecedentemente al 22/02/1982;
- o La regolarizzazione di passo e/o accesso carrabile realizzato nel periodo tra il 22/02/1982 ed il _____, data di entrata in vigore del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____;
- o L'autorizzazione per l'apertura e/o variazione del passo e/o accesso carrabile; sito in questo Comune, in _____ n. _____, avente larghezza di mt. _____;

Considerato che trattasi di

- Passo/accesso carrabile realizzato antecedentemente al 22/02/1982, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento;
- Passo/accesso carrabile realizzato nel periodo tra il 22/02/1982 ed il _____, per il quale era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio _____ n. _____ in data _____, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento;
- Passo/accesso carrabile esistente al _____, realizzato in conformità alle norme urbanistiche ma in assenza di specifica autorizzazione, da mantenersi in quanto non crea pregiudizio e non è da ostacolo o pericolo alla privata e pubblica incolumità, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento;
- Nuova apertura e/o variazione di passo/accesso carrabile di cui al permesso di costruire/D.I.A./S.C.I.A. n. _____ del _____;

Visti gli esiti positivi dell'istruttoria atta a verificare la rispondenza ai requisiti di Legge e Regolamento;

Visto _____;

Visti gli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e l'art. 46 del relativo Regolamento d'esecuzione;

Visto il Regolamento Comunale dei passi carrabili;

Ritenuto di poter rilasciare l'autorizzazione richiesta;

AUTORIZZA

Il Sig. _____ meglio sopra generalizzato al mantenimento/apertura/variazione in _____, n. _____ del passo/accesso carrabile sito in questo Comune, avente le seguenti caratteristiche: larghezza mt. _____, alle seguenti condizioni:

1. Il passo carrabile deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120 del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada e l'apposizione del cartello segnaletico è subordinata alla presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale;
2. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza, in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,50 e 2,50 metri da terra, con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità;
3. Il titolare dovrà ripristinare a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottosuolo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati, e dovrà pure a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera;
4. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il titolare è tenuto a risarcire l'Amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi alla persone e alle cose per causa dell'opera e dei lavori stessi, sollevando nel contempo, da ogni responsabilità l'amministrazione Comunale;
5. Lo stesso titolare, dovrà eseguire, a sua cura e spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto della presente autorizzazione, in lavori che l'Amministrazione facesse eseguire nella strada, via o piazza a cui si riferisce l'autorizzazione medesima;
6. In caso di revoca, di scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare rimettere in pristino ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato; in caso d'inadempienza i lavori saranno eseguiti d'ufficio a sue spese, senza che possa pretendere indennità di sorta;
7. La presente autorizzazione ha carattere reale per l'accesso alla proprietà sopraindicata e vale per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali viene rilasciata;
8. La presente autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
9. La scadenza della presente autorizzazione rimane stabilita in anni ventinove, a decorrere dalla data del rilascio, salvo rinnovo previsto dall'art. 27, comma 5, del Codice della Strada;
11. _____
12. L'infrazione ad una qualsiasi delle condizioni suesposte ed il mancato rispetto del Codice della Strada e del Regolamento Comunale, comporterà la decadenza "ipso iure" dell'autorizzazione.

Piobesi Torinese, lì _____

Visto per la regolarità dell'istruttoria:
IL RESPONSABILE
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA